



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

## GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE

Datore di Lavoro

**DOTT. MARCO PIERINI**

RSPP

**DOTT. SANDRO CANGIOTTI**

Medico Competente

**DOTT. GIANFRANCO SAMORI**

R.L.S.

**DANIELA FORLINI**

## COVID-19

### INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

#### ADDENDUM AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

*(Documento ex art 28, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)*



**MAGGIO 2020**

## SOMMARIO

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1 INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1 Caratterizzazione dell'agente biologico.....	3
1.2 Sintomatologia e modalità di trasmissione .....	3
1.3 Analisi di contesto.....	5
<b>2 INQUADRAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>6</b>
<b>3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>6</b>
<b>4 CARATTERIZZAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO PER L'ISTITUTO .....</b>	<b>7</b>
<b>5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....</b>	<b>9</b>
5.1 Misure di prevenzione e protezione generali adottate dal Datore di Lavoro .....	9
5.2 Misure di tutela previste per il contenimento della diffusione del contagio nelle attività effettuate in esterno/trasferta .....	11
5.3 Gestione Appaltatori e Soggetti Terzi esterni.....	12
5.4 Gestione attività in Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) .....	13
5.5 Dispositivi di protezione individuale.....	14
5.6 Obblighi dei lavoratori .....	15
<b>6 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO E DI EVENTUALI CASI SOSPETTI E/O DI CONTAGIO .....</b>	<b>16</b>
<b>7 GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA .....</b>	<b>18</b>
7.1 Lavoratori fragili ed ipersuscettibili .....	19
7.2 Interazioni con il Servizio Sanitario Nazionale e i MMG .....	20

## ALLEGATI

- Allegato 1: Provvedimenti Normativi
- Allegato 2: Opuscolo informativo
- Allegato 3: Linee Guida attività in sede
- Allegato 4: Linee Guida per l'organizzazione e lo svolgimento di attività in trasferta/esterno
- Allegato 5: Informativa Fornitori
- Allegato 6: Gestione dei casi positivi al COVID-19 e misure di contenimento del contagio all'interno dell'Ente
- Allegato 7: Informativa ai lavoratori. Attività di sorveglianza sanitaria nell'attuale fase della pandemia da COVID-19

	<p><i>Covid- 19</i></p> <p><i>Valutazione del rischio e Indicazioni per la tutela dei lavoratori</i></p>	 <p>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>
---	--	--

## **Premessa**

Il presente documento, parte integrante del Documento di valutazione dei Rischi generale, rappresenta un aggiornamento del documento COVID-19 elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione, il Medico Competente e i RRLSS nel mese di Aprile 2020 a fronte dell'emergenza sanitaria internazionale da nuovo Coronavirus SARS-CoV-2.

Esulano dalla presente trattazione le misure generali definite dalle Autorità governative, Nazionali e Internazionali, a cui devono obbligatoriamente attenersi tutti i cittadini in quanto tali, per la tutela della salute pubblica e il contenimento della diffusione del contagio.

## **1 Introduzione**

Il presente Addendum recepisce tutte le disposizioni ad oggi emanate dalle Autorità competenti nazionali e locali.

In considerazione del continuo evolversi dello scenario emergenziale e delle conseguenti disposizioni delle autorità competenti, i contenuti dello stesso potranno subire successivi aggiornamenti /modifiche/integrazioni.

### **1.1 Caratterizzazione dell'agente biologico**

I coronavirus virus sono una famiglia di virus a RNA, che possono essere trasmessi sia tra gli animali che nell'uomo.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha identificato questo nuovo coronavirus con il termine: "*Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus-2*" (SARS-CoV-2).

La patologia provocata dal virus è invece codificata: "*COVID-19*" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata") e interessa prevalentemente l'apparato respiratorio.

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici, secondo i dati di letteratura al momento disponibili, si stima che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

### **1.2 Sintomatologia e modalità di trasmissione**

L'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse secca e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie che possono degenerare in complicazioni più gravi fino ad essere fatale. In particolare, l'OMS e la comunità scientifica ad oggi ha rilevato che la maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di

cure speciali. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero<sup>1</sup>.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete, malattie cardiache e pazienti immunodepressi.

Il coronavirus si trasmette da una persona infetta a un'altra in modo simile ai virus dell'influenza stagionale, attraverso:

- Contatti stretti interpersonali: mediante droplets, ovvero goccioline di secrezioni respiratorie (tossendo e starnutando) e di saliva, prodotte dal soggetto infetto che possono entrare in contatto con le mucose orali o nasali di chi si trova a stretto contatto; toccando o stringendo la mano contaminata da tali droplets e poi portarla a contatto con le mucose della bocca, naso e occhi;
- Contatti con superfici infette: toccando oggetti o superfici contaminati dal virus e portando le mani (non ancora lavate) a contatto con la bocca, il naso o gli occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

A seguito degli studi ad oggi condotti, si pensa che i soggetti siano maggiormente contagiosi quando sono in fase sintomatica. La possibilità che il virus sia trasmesso da un soggetto infetto in fase asintomatica, sebbene non possa essere esclusa a priori, non si ritiene sia la principale modalità di trasmissione alla base della diffusione del virus nella comunità.

Il Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC) definisce “contatto stretto”:

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

<sup>1</sup> Fonte: Ministero della Salute: FAQ – Covid-19, domande e risposte.  
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#2>

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).<sup>2</sup>

Non esistono al momento trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili vaccini per proteggersi dal virus in esame. E’ importante però ricordare, anche nelle comunicazioni formali che saranno adottate, che la maggior parte delle persone infette da coronavirus, in assenza di quadri clinici pregressi già compromessi, generalmente guarisce spontaneamente.

La “quarantena” è un periodo di isolamento e di osservazione di durata variabile al quale vengono sottoposte persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. L’origine del termine quarantena si riferisce alla durata originaria di quaranta giorni, che in passato si applicava rigorosamente soprattutto a chi proveniva dal mare. Oggi, il tempo indicato per la quarantena è stato ridotto e varia a seconda delle varie malattie infettive, in particolare relativamente al periodo d’incubazione identificato per quella malattia infettiva. Per il coronavirus la misura della quarantena, con sorveglianza attiva, è stata fissata a 14 giorni, e si applica agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19. La misura di quarantena è da ritenersi derogabile per il personale sanitario e quello delle forze armate.<sup>3</sup>



### 1.3 Analisi di contesto

I primi casi di polmonite ad eziologia “ignota” sono stati rilevati in Cina presso la città di Wuhan, il 31 dicembre 2019. Il 9 gennaio 2020 è stato identificato il nuovo coronavirus SARS-CoV-2. L’epidemia da SARS-CoV-2, dichiarata dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che ha colpito un numero elevato di Paesi in diversi continenti.

Secondo l’ultimo *risk assessment* elaborato dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) il rischio per la **popolazione generale** di sviluppare malattie gravi associate all’infezione da SARS-CoV-2 per i cittadini dei Paesi UE/SEE (Unione Europea/Spazio economico europeo) e del Regno Unito è, attualmente: **basso** per le aree in cui sono in atto misure di distanziamento sociale appropriate e/o dove la trasmissione del virus a livello di comunità è stata ridotta o mantenuta a bassi livelli; **moderato** per le aree in cui non sono in atto misure di

<sup>2</sup> Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control, *Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 february 2020*, disponibile all’indirizzo <http://www.edc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov->

<sup>3</sup> Fonte: Circolare del Ministero della Salute n. Del 21 febbraio 2020 e successiva nota di precisazione n. 6144 del 27 febbraio 2020.

	<p><i>Covid- 19</i></p> <p><i>Valutazione del rischio e Indicazioni per la tutela dei lavoratori</i></p>	 <p>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>
---	--	--

distanziamento sociale e/o dove la trasmissione del virus a livello di comunità è ancora elevata e in corso

L'Italia è al momento tra i Paesi con il maggior numero di contagi. La situazione è caratterizzata dalla presenza di diversi focolai secondari, inizialmente localizzati prevalentemente in Lombardia e Veneto, che si sono diffusi e per i quali sono state definite misure di contenimento applicate su tutto il territorio nazionale ed indirizzate ad impedire la diffusione del contagio.

Ad oggi, le persone che fanno ingresso in Italia anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso la propria abitazione/dimora indicata all'atto dell'imbarco.

## **2 Inquadramento normativo**

Per quanto attiene gli obblighi in capo al Datore di Lavoro per la tutela dei lavoratori nel contesto emergenziale in atto questi si inquadrano nell'ambito della più generale valutazione dei rischi di cui al comma 1 dell'art.28 D.Lgs81/08 e s.m.i. e negli obblighi di cooperazione e collaborazione con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici/lavoratori autonomi di cui all'art. 26 del citato decreto.

Il Consiglio dei Ministri, in data 31/01/2020, ha decretato lo stato di emergenza per i prossimi 6 mesi; ulteriori provvedimenti sono stati emanati successivamente a tale data, sia a cura del Consiglio dei Ministri che di altre Istituzioni a livello Nazionale e territoriale, i cui riferimenti sono riportati in allegato.

Come specificato in Premessa, si ribadisce che tali disposizioni sono cogenti per tutti i cittadini al di là del contesto aziendale di riferimento, oltre a individuare specifiche direttive che interessano taluni comparti lavorativi (Scuola, Sanità, Pubblica Amministrazione, ecc.), e sono finalizzate alla tutela della popolazione in generale.

Lo scorso 4 maggio è stata emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, la Direttiva n.3/2020 *"Modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

All'interno del documento, per l'identificazione delle misure di prevenzione e protezione adeguate dal COVID-19 da mettere in atto a cura del Datore di Lavoro, si fa riferimento al Documento approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09 aprile 2020 e pubblicato da INAIL nel mese di aprile.

Pertanto, Il Datore di Lavoro ha individuato le misure da attuare in riferimento alla specificità della propria realtà produttiva e delle articolazioni territoriali.

## **3 Descrizione del contesto di riferimento**

Il presente documento si applica all'intera struttura organizzativa dell'istituto, a tutti i luoghi di lavoro e alle attività in esse svolte, descritte nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Galleria Nazionale delle Marche	<i>Maggio 2020 - Edizione 1</i>	Pag. 6/20
---------------------------------	-------------------------------------	-----------

#### 4 Caratterizzazione del livello di rischio per l'Istituto

Per poter procedere ad una caratterizzazione della popolazione dei lavoratori potenzialmente esposti in relazione alle attività svolte e ai diversi scenari di rischio, si è fatto riferimento alla classificazione operata dall'ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control (crf. “Outbreak of Novel Coronavirus Disease 2019 - Covid-19: increased transmission globally-fifth update” pubblicato 2 Marzo 2020 e “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – ninth update” pubblicato il 23 aprile 2020).


Allo stato attuale, lo scenario di rischio del territorio italiano è il numero 3 dell'ECDC, caratterizzato come: **aree in cui sono presenti focolai di infezione indistinti/diffusi su tutto il territorio nazionale e sistema sanitario sotto pressione.**

Inoltre, si è tenuto conto della pubblicazione INAIL di aprile 2020 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” secondo il quale, il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'Istituto (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Il risultato finale determina l'attribuzione della classe di rischio per ciascun settore produttivo dell'Istituto all'interno della matrice seguente:



Il Livello di rischio previsto dall'INAIL per la Pubblica Amministrazione è pari a:

Descrizione attività	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio
<b>Pubblica Amministrazione</b>	<b>1</b>	<b>MEDIO-ALTO</b>

Le attività svolte dai lavoratori sono state riclassificate, invece, in funzione delle ulteriori indicazioni delle Autorità Competenti ed in funzione della probabilità di contagio rispetto alla “popolazione” e alla tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’Istituto (Parametro Aggregazione). Di seguito si riportano le **macrotipologie** individuate:

- 1) **Attività con esposizione analoga a quella “popolazione”**: attività (non sanitarie) senza o con limitato contatto con pubblico/utenti esterni (es. attività di ufficio, magazzinaggio, ecc.);
- 2) **Attività a “rischio generico aggravato”**: attività non sanitarie che comportano interazione diretta e/o stretta vicinanza con volumi significativi di soggetti (es. guide musei, addetti front office, insegnanti, commessi in esercizi commerciali ecc.) o in contatto con matrici potenzialmente contaminate (rifiuti, reflui fognari, ecc.); attività che prevedono trasferte sul territorio nazionale con limitata interazione con terzi nello spostamento (es. utilizzo di mezzi di trasporto aziendali, a noleggio o privati) e che non prevedano pernottamenti;
- 3) **Attività in trasferta** sul territorio Nazionale e Estero con utilizzo di mezzi pubblici e/o che prevedano pernottamenti;
- 4) **Attività sanitarie e di assistenza socio sanitaria**, attività di Protezione Civile, attività di laboratorio associate alla valutazione della presenza di SARS-CoV-2, attività di raccolta rifiuti ospedalieri/soggetti COVID-19 accertati.



In funzione dello scenario attuale e della macro tipologia di attività, sono stati definiti i seguenti profili di rischio:

Profili di rischio	Macro tipologia di attività
<b>Rischio Medio</b>	<b>Attività con esposizione analoga alla popolazione</b>
	<b>Attività con rischio generico aggravato</b>
<b>Rischio Alto</b>	<b>Attività in trasferta</b>

Di seguito è riportato, per ogni Gruppo Omogeneo di Lavoratori (GOL) valutato all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi, la correlazione con la macro tipologia di attività individuata e il relativo profilo di rischio.



Gruppo omogeneo	Sede riferimento	Macro tipologia di attività	Profili di rischio
<b>Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza</b>	- Piazza Rinascimento, 13 Urbino	<b>Attività Con Rischio Generico Aggravato</b>	<b>Rischio Medio</b>
<b>Addetti ai servizi ausiliari</b>	- Piazza Rinascimento, 13 Urbino	<b>Attività Con Rischio Generico Aggravato</b>	<b>Rischio Medio</b>
<b>Videoterminalisti</b>	- Piazza Rinascimento, 13 Urbino	<b>Attività Con Rischio Generico Aggravato</b>	<b>Rischio Medio</b>
<b>Ispettori tecnici</b>	- Piazza Rinascimento, 13 Urbino	<b>Attività Con Rischio Generico Aggravato</b>	<b>Rischio Medio</b>
<b>Addetti alla portineria</b>	- Piazza Rinascimento, 13 Urbino	<b>Attività Con Rischio Generico Aggravato</b>	<b>Rischio Medio</b>
<b>Restauratori</b>	- Piazza Rinascimento, 13 Urbino	<b>Attività Con Rischio Generico Aggravato</b>	<b>Rischio Medio</b>

## 5 Misure di Prevenzione e Protezione

Alla luce della classificazione riportata nel paragrafo precedente, si riportano di seguito le misure che il Datore di lavoro ha posto in essere nei luoghi di lavoro, in linea con le indicazioni delle Autorità competenti a tutela della salute dei propri lavoratori, rafforzative delle normali disposizioni di prevenzione.

### 5.1 Misure di prevenzione e protezione generali adottate dal Datore di Lavoro

Ferma restando l'adozione da parte dell'Ente del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 come previsto dall'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dalla Direttiva della PA n.3/2020, di

	<p><i>Covid- 19</i></p> <p><i>Valutazione del rischio e Indicazioni per la tutela dei lavoratori</i></p>	 <p>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>
---	--	--

seguito si riportano le ulteriori misure di cautela, definite e messe in atto dal Datore di Lavoro, finalizzate ad innalzare gli standard di sicurezza interni all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In Particolare:

- Trasmissione ai lavoratori di opuscoli informativi contenenti le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica oltreché le ulteriori raccomandazioni rilasciate dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dalle Autorità Competenti Sanitarie e Ministeriali con particolare riferimento alle modalità di accesso ai luoghi di lavoro;
- Predisposizione di un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- Sospensione di ogni attività di formazione in aula rivolta al personale, attualmente in corso o programmata nel breve periodo;
- Divieto di effettuare riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità ed urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria garantendo sempre il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/aerazione dei locali;
- Sospensione di tutte le trasferte/missioni di lavoro complementari rispetto alle attività *core* dell'Istituto;
- Chiusura al pubblico delle sedi dell'Istituto in ottemperanza alle disposizioni dei D.P.C.M e alle circolari regionali;
- Predisposizione di un programma di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, con particolare attenzione alle attrezzature di lavoro (tastiere, schermi, mouse, stampanti, ecc.). La modalità di effettuazione dell'intervento e l'utilizzo dei prodotti specifici, oltreché la possibilità di aumentarne la frequenza, viene comunicata dalla Direzione Generale di appartenenza dell'Istituto, come stabilito dalla comunicazione del Segretario Generale del 16 aprile u.s.;
- Predisposizione di un piano/procedura per il miglioramento della qualità dell'aria all'interno dei locali con particolare riferimento alla ventilazione naturale (ricambio dell'aria indoor) e alla pulizia/sanificazione dei filtri, delle griglie/bocchette di immissione/estrazione aria;
- Pulizia e sanificazione di locali aziendali/aree circoscritte come previsto dalla circolare n. 5543 del 22 febbraio 2020, in virtù della presenza di personale risultato positivo al COVID-19;
- Posizionamento, all'ingresso delle sedi e all'interno degli ambienti maggiormente utilizzati (servizi igienici, sale mense, sale relax) di idonea cartellonistica sulle misure igieniche da adottare;
- Posizionamento di dispenser di soluzioni idroalcoliche all'interno dei locali di lavoro a disposizione del personale e di eventuali utenti esterni;
- Misurazione delle temperatura corporea previa trasmissione dell'informativa sulla privacy al lavoratore/utente. La misura avviene tramite strumenti in grado di non esporre i lavoratori al

contagio (termometro, termoscanner, ...). In assenza del dispositivo di misura, si procederà con l'acquisizione dell'autocertificazione da parte del lavoratore/utente;

- Approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine chirurgiche monouso, maschere filtranti FFP2 o FFP3, occhiali di protezione, guanti monouso) e consegna degli stessi ai lavoratori in funzione della loro mansione/attività e del contesto lavorativo;
- Messa a disposizione di contenitori dedicati esclusivamente alla raccolta dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili e corretta modalità di smaltimento sulla base della normativa vigente;
- Organizzazione delle postazioni di lavoro in modo da garantire il rispetto della distanza droplet (almeno un metro);
- Evitare l'utilizzo dell'ascensore, se non strettamente necessario. In questo caso, è consigliato l'utilizzare singolarmente;
- Evitare l'uso promiscuo delle attrezzature di lavoro, prediligendone l'uso da parte del medesimo personale, durante tutto il turno di lavoro. Laddove non fosse possibile, assicurare l'effettuazione della preventiva igienizzazione delle attrezzature dell'utilizzo da parte di altri lavoratori;
- Posizionamento di schermi protettivi in plexiglass nelle postazioni di lavoro a contatto con il pubblico (es: front-office, reception, ecc.);
- Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.) contingentando gli ingressi e riducendo il tempo di sosta all'interno degli stessi;
- All'interno delle sedi di pertinenza dell'Istituto sarà garantita, ove possibile, la presenza di almeno due addetti all'emergenza in caso di interventi di spegnimento ed evacuazione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, sarà assicurata idonea informazione del personale presente sulle procedure previste dal Piano di Emergenza che prevedono, in caso di emergenza, l'attivazione del soccorso esterno e l'evacuazione dell'immobile.

Si rimanda alla Linea Guida per le attività in sede, riportata in Allegato 3.

## **5.2 Misure di tutela previste per il contenimento della diffusione del contagio nelle attività effettuate in esterno/trasferta**

Di seguito si riportano le principali misure adottate per consentire, in sicurezza, lo svolgimento delle attività in esterno/trasferte dei lavoratori dell'Istituto durante la situazione di emergenza sanitaria attuale:

- *Assessment* preliminare del luogo di destinazione attraverso l'acquisizione, in funzione dell'attività da svolgere, di informazioni sul contesto ambientale e sanitario, modalità di raggiungimento del luogo di destinazione, numero di risorse coinvolte, ecc.;

- Verifica, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, delle eventuali dotazioni di DPI e ulteriori indicazioni e regole comportamentali da adottare in condizioni ordinarie e di emergenza;
- Valutazione e messa a punto, in collaborazione con il MC, delle ulteriori misure di profilassi preventiva eventualmente necessarie e la definizione di specifiche prassi igieniche;
- Definizione di protocolli di intervento per la gestione dei casi di contagio durante la trasferta e/o al rientro del lavoratore e relative modalità di coordinamento con le Autorità competenti.

Si rimanda alla Linea Guida per lo svolgimento delle attività in trasferta, riportata in Allegato 4.

### **5.3 Gestione Appaltatori e Soggetti Terzi esterni**

L'Istituto informa gli utenti (fornitori, visitatori, ecc.) mediante apposite comunicazioni/informative e cartellonistica sulle caratteristiche, i sintomi e i sistemi di trasmissione del nuovo coronavirus e sulle norme comportamentali adottate dal Datore di Lavoro per la prevenzione e il contenimento del contagio.

È stato inoltre regolamentata la modalità di accesso di fornitori, ove possibile previo appuntamento, che potrà avvenire solamente indossando idonei DPI (mascherina chirurgica e guanti monouso) e previa trasmissione dell'Allegato 2 della Circolare del Segretariato Generale n.7 del 28 febbraio 2020, e l'informativa di cui all'allegato 5 dell'addendum al Documento di Valutazione dei Rischi per la Fase 2 – Ed. Maggio 2020.

Con riferimento ai fornitori esterni che effettuano consegne presso la/e sede/i dell'Istituto sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di limitare le occasioni di contatto con gli altri occupanti della sede. L'accesso ai luoghi non interessati dallo svolgimento delle attività è limitato alle urgenti necessità stabilite dal RUP per ciascun appalto.

Per i fornitori/trasportatori sono stati individuati servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendo una adeguata pulizia giornaliera.

In caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione che ricadano nel campo di applicazione dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. o per le attività di cui al Titolo IV del succitato decreto, sarà necessario considerare e valutare all'interno del documento per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI o PSC) il rischio di contagio e diffusione del COVID-19 legato alla sovrapposizione delle attività tra il Committente, l'Appaltatore e le eventuali altre ditte presenti.

Le suddette modalità di comportamento costituiranno parte integrante dei documenti ad oggi prodotti e dovranno essere oggetto di specifica riunione di coordinamento con l'Appaltatore. Nei cantieri per i quali è stato nominato il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE), il Committente fornirà il supporto necessario allo svolgimento della riunione di coordinamento.

Per i dettagli operativi si rimanda all'Allegato 3 e all'informativa per i fornitori riportata in Allegato 5.

## **5.4 Gestione attività in Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili)**

Per lo svolgimento delle attività inerenti i cantieri temporanei e mobili, di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, e misure di prevenzione e contenimento del contagio sono indicati nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della Diffusione del COVID-19 nei cantieri, recepito dal DPCM del 26 aprile 2020.

L'attività di cantiere potrà essere svolta solo nel caso in cui sia definito il protocollo anti-contagio in linea con le indicazioni normative e ne sia garantita l'applicazione.

Nei paragrafi seguenti si riportano le misure da attuare in funzione dell'incarico svolto dall'Istituto:

1. Committente dell'appalto;
2. Beneficiario dell'appalto;
3. Svolgimento di attività tecniche in cantiere.

### **5.4.1 Committente dell'appalto**

Il Committente, o il RUP se diverso dal Committente, per tutta la durata dei lavori:



- Nei casi in cui è necessario nominare il CSE, gli trasmette le misure generali di prevenzione e contenimento del contagio stabilite per la sede, al fine di consentirgli l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Si assicura, altresì, sulla redazione del documento e la relativa trasmissione alle imprese affidatarie e ad eventuali lavoratori autonomi da parte del CSE;
- Nei casi in cui non è necessario nominare il CSE, trasmette all'impresa affidataria e ad eventuali lavoratori autonomi, i requisiti di accesso al cantiere e le misure generali di prevenzione e contenimento del contagio adottate all'interno della sede;
- Garantisce la presenza di cartelli informativi in cantiere per la prevenzione del contagio, la presenza di locali idonei all'accoglienza dei lavoratori e le operazioni di sanificazione degli ambienti;
- Effettua una riunione di coordinamento con l'impresa affidataria ed eventuali lavoratori autonomi e il CSE, se nominato, al fine di condividere le modalità di conduzione del cantiere;
- Adotta, a seguito di verifica, le indicazioni del CSE derivanti dalla valutazione del rischio (incluse le eventuali sospensioni di attività rischiose e non indispensabili alla produzione).

L'applicazione delle misure per la prevenzione della diffusione del virus, potrebbe comportare un aggravio dei costi per la sicurezza necessari alla prosecuzione dei lavori.

### **5.4.2 Beneficiario dell'appalto**

In qualità di Beneficiario dell'Appalto, il Datore di lavoro:

- Trasmette al Committente dei lavori le misure generali di prevenzione e contenimento del contagio stabilite per la sede in cui insiste il cantiere;
- Richiede di partecipare alla una riunione di coordinamento con l'impresa affidataria ed eventuali lavoratori autonomi e il CSE, se nominato, al fine di condividere le modalità di accesso ai luoghi;

	<p><i>Covid- 19</i></p> <p><i>Valutazione del rischio e Indicazioni per la tutela dei lavoratori</i></p>	 <p>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>
---	--	--

- Trasmette alle altre ditte eventualmente presenti all'interno della sede gli eventuali aggiornamenti sulle procedure già adottate per la frequentazione della sede.

#### **5.4.3 Svolgimento di attività tecniche presso cantieri**

Nel caso invece in cui siano i lavoratori dell'Istituto a doversi recare, per esigenze lavorative proprie dell'Istituto, all'interno di cantieri terzi, è necessario rispettare le indicazioni dettagliate nell'allegato 4. In particolare, il Datore di Lavoro dovrà:

- Preventivamente allo svolgimento dell'attività, richiedere formalmente al Committente (o alla Direzione Lavori o al CSE) l'evidenza delle misure di sicurezza anticontagio adottate dall'impresa affidataria (modalità di accesso, procedure operative specifiche, utilizzo e dismissione dei DPI, ecc.);
- Informare i lavoratori interessati dall'attività delle misure attive presso il cantiere con particolare riferimento alle modalità di accesso allo stesso (controllo temperatura e presa visione e sottoscrizione della privacy);
- Dotare i lavoratori dei necessari DPI;
- Richiede ai lavoratori di rispettare, integralmente, le indicazioni fornite dall'impresa affidataria e dal CSE, ove presente, con particolare riferimento al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, alle prassi igieniche e all'utilizzo dei DPI.

#### **5.5 Dispositivi di protezione individuale**

Durante la permanenza all'interno dei locali dell'Istituto dovrà essere sempre garantita e rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, come principale misura di contenimento, oltre all'adozione di dispositivi di protezione individuale, come l'uso delle mascherine di tipo chirurgico, di prodotti disinfettanti e di misure igieniche personali (igiene costante ed accurata delle mani).

Le tipologie di DPI ritenuti utili per limitare la trasmissione del virus sono i seguenti:

- Maschere chirurgiche monouso e maschere filtranti del tipo FFP2 e/o FFP3;
- Guanti in lattice e /o nitrile monouso;
- Occhiali di protezione.

Secondo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie, l'uso delle **mascherine filtranti di tipo FFP2 o FFP3** è raccomandato solo in ambito sanitario o sociosanitario o in tutte quelle attività lavorative per le quali si prevede il contatto ravvicinato con pazienti o soggetti potenzialmente infetti, unitamente ad altri dispositivi di protezione quali guanti e occhiali.

L'uso delle **maschere chirurgiche monouso** è invece, raccomandato nei seguenti casi, in accordo con le recenti disposizioni Governative e delle Autorità Sanitarie competenti:

- Per i soggetti, presenti nell'Istituto, che sviluppino febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse;

- Nelle attività lavorative e negli ambienti in cui non è possibile assumere i protocolli di sicurezza anti-contagio e rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;

E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dall'art. 34 del DL n. 9/2020 in combinato con l'art. 16, comma 1 del DL n. 18/2020.

Si sottolinea che le mascherine di tipo chirurgico monouso non proteggono chi le indossa, ma, al contrario, impediscono al portatore di emettere il proprio aerosol; sono, quindi, utili per proteggere le altre persone.

Per gli addetti al primo soccorso aziendale devono essere resi disponibili i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: guanti monouso, maschere filtranti almeno di tipo FFP2 e occhiali di protezione.

L'uso dei DPI deve essere sempre accompagnato dalle altre misure di igiene quali pulizia e disinfezione delle mani e delle superfici. La maschera protettiva non può essere usata per più di un turno di lavoro e va sostituita non appena rimossa e/o quando si impregna di umidità. Non bisogna mai toccare la parte filtrante (né all'esterno, né all'interno) ma deve essere maneggiata per gli elastici o i lacci.

Al fine di garantire un uso corretto delle maschere protettive, di seguito si riportano le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'OMS:

- a) Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con una soluzione alcolica o con acqua e sapone;
- b) Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;
- c) Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con una soluzione alcolica o con acqua e sapone;
- d) Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso;
- e) Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con una soluzione alcolica o con acqua e sapone.

Per ulteriori dettagli sulla tipologia di DPI da utilizzare si rimanda agli allegati del presente documento.

## **5.6 Obblighi dei lavoratori**

Il lavoratore, soprattutto in questa fase dell'emergenza sanitaria, diventa non solo beneficiario ma anche destinatario delle norme: non deve solo rispettare le decisioni organizzative e funzionali, ma è considerato responsabile e parte attiva nel processo di realizzazione delle misure di prevenzione atte a mitigare il rischio di contagio. In particolare, il lavoratore dell'Istituto:



- Rispetta le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare (distanziamento interpersonale, utilizzo dei DPI, ecc.) ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19;
- Rispetta l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C), avendo cura di comunicarlo al proprio Datore di Lavoro, secondo le indicazioni ricevute;
- Si attiene alle modalità stabilite dal Datore di Lavoro per l'accesso alla sede di lavoro;
- Nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) rispetta l'obbligo di non fare ingresso e si attiene alle indicazioni stabilite dal Datore di Lavoro. Il lavoratore in tali condizioni, non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma deve contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio MMG e seguire le sue indicazioni;
- Rispetta la distanza interpersonale di un metro e dove tale accorgimento non fosse possibile, indossa correttamente i DPI forniti. Al termine del turno lavorativo, o nel caso in cui i DPI non siano più utilizzabili, provvede a dismetterli secondo le indicazioni fornite dal Datore di Lavoro;
- Nel caso di utilizzo di attrezzature/macchinari per il quale è previsto un uso condiviso/promiscuo, il lavoratore procede alla preventiva igienizzazione degli stessi prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori;
- Il lavoratore, secondo quanto stabilito dal Datore di Lavoro, esegue a fine turno la pulizia di tastiere, schermi, mouse ed altre attrezzature ed applica la clean desk policy ovvero la rimozione degli effetti personali per consentire una pulizia più efficace;
- Nel caso di utilizzo di veicoli aziendali, i lavoratori devono rispettare i provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti e le indicazioni fornite dal Datore di Lavoro;
- Nel caso di utilizzo di vetture proprie, rispettare i provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti;
- Adempie a tutti i provvedimenti emanati dal Datore di Lavoro attraverso Ordini di Servizio e Comunicazioni ufficiali.

## **6 Gestione di una persona sintomatica in Istituto e di eventuali casi sospetti e/o di contagio**

Secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute (circolare n. 7922 del 09 marzo 2020) è considerato caso sospetto:

*“Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi*



	<p><b>Covid- 19</b></p> <p><i>Valutazione del rischio e Indicazioni per la tutela dei lavoratori</i></p>	 <p>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>
---	--	--

*pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese (area in cui è segnalata trasmissione locale<sup>4</sup> durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi”;*

**oppure**

*“Una persona con qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi”;*

**oppure**



*“Una persona con infezione respiratoria acuta (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica”.*

Nel caso in cui un lavoratore/utente esterno presente all'interno dei locali dell'Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o difficoltà respiratorie, la persona è tenuta ad informare il Datore di Lavoro o un suo referente che provvederà a mettere in atto la procedura di seguito descritta:

- Il Datore di Lavoro o un suo referente avvisa gli Addetti al Primo Soccorso della presenza della persona sintomatica;
- Gli Addetti al Primo Soccorso si recano nel luogo in cui è presente il lavoratore dopo aver indossato la maschera FFP2, i guanti monouso e la visiera/occhiali di protezione;
- Gli Addetti di adoperano per far allontanare dal locale eventuali altri lavoratori/utenti presenti, garantendo un isolamento della persona e del luogo con assistenza a debita distanza di sicurezza (almeno 2 metri);
- Il soggetto sintomatico, qualora non indossi già i DPI, è invitato ad indossare la mascherina chirurgica monouso;
- Se il soggetto è in condizioni di farlo, è invitato a recarsi a casa evitando di utilizzare un mezzo di trasporto collettivo e ad avvertire il proprio MMG. In caso contrario, gli Addetti al Primo Soccorso contattano i numeri di emergenza previsti (regionale o nazionale) e adottano le misure definite dalle Autorità Sanitarie Competenti.

In presenza di un caso positivo COVID-19 accertato (lavoratore dipendente/utente esterno/lavoratore Appaltatore), il Datore di Lavoro collabora, per il tramite del MC, con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” del lavoratore/utente positivo. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Inoltre, il Datore di Lavoro procede con le attività di pulizia e sanificazioni così come dettagliate nella Circolare n. 5543 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

<sup>4</sup> Secondo la classificazione dell'OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID-19 disponibili al seguente link <https://www.who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

	<p><i>Covid- 19</i></p> <p><i>Valutazione del rischio e Indicazioni per la tutela dei lavoratori</i></p>	 <p>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>
---	--	--

In presenza invece, di un “caso sospetto”, il Datore di Lavoro resta in attesa di comunicazioni in merito all’esito del tampone ed in caso di esito positivo procede alla messa in atto delle azioni già elencate in precedenza.

Come da indicazioni del Ministero stesso, è opportuno evitare di recarsi direttamente presso le Strutture Ospedaliere per limitare la possibilità di diffusione del contagio.

## **7 Gestione della Sorveglianza Sanitaria**

Le attività di sorveglianza sanitaria devono essere effettuate in condizioni tali da minimizzare il rischio di diffusione del contagio. Devono svolgersi preferibilmente in uno studio medico o ambiente destinato ad attività sanitaria, comunque in un ambiente di metratura adeguata a consentire il rispetto delle distanze interpersonali, ben aerato, in prossimità di servizi igienici, dove sia possibile pulire e disinfettare le superfici.

Le **visite mediche** devono essere svolte nel rispetto delle indicazioni precauzionali previste dalla Circolare n.5443 del 22 Febbraio 2020 per i Medici di Medicina Generale che prevedono:

- Evitare l’affollamento nella sala di attesa;
- Dotarsi di DPI: mascherina chirurgica, guanti e camice monouso in tutte le situazioni;
- Far indossare al lavoratore la sua mascherina in sala d’attesa e durante la visita;
- Disinfettare le superfici, compreso gli strumenti diagnostici, con alcol o ipoclorito di sodio 0,1%, dopo pulizia con un detergente neutro (salviettina umida);
- Smaltire rifiuti sanitari in un contenitore immediatamente chiuso nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- Laddove non sia disponibile un lavandino nello stesso ambiente in cui si effettuano le visite, si potrà fare uso di gel disinfettante.

I lavoratori con febbre o sintomi respiratori anche lievi non devono accedere alla visita.

Sono sospesi esami spirometrici, test alcolimetrici e drug test che saranno effettuati al prossimo controllo in data successiva al 31 luglio 2020.

Tutte le visite devono essere svolte in presenza (non possono più essere effettuate visite da remoto per telefono o in videochiamata).

Sono prioritarie le visite preventive/preassuntive, a richiesta, di cambio mansione, da rientro, mentre le visite periodiche possono essere differite a dopo il 31 luglio 2020 (si suggerisce di prolungare di 6 mesi le periodicità delle visite in scadenza nel primo semestre del 2020).

**I lavoratori che hanno contratto l’infezione COVID19** possono rientrare al lavoro solo dopo il rilascio della certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di prevenzione della ASL di competenza. I lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero devono essere sottoposti ad una visita da rientro indipendentemente dalla durata dell’assenza. La visita è finalizzata alla verifica dell’idoneità lavorativa in relazione alla possibile riduzione della funzionalità respiratoria,

alla perdita di forza muscolare conseguente all'immobilizzazione in terapia intensiva, alla necessità di fisioterapia e in generale ai lunghi tempi necessari per un completo recupero.

## **7.1 Lavoratori fragili ed ipersuscettibili**

Il protocollo condiviso prevede che il Medico Competente segnali al Datore di Lavoro situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori che richiedono particolare tutela.



La disposizione si ricollega alla raccomandazione del DPCM del 8 marzo 2020 rivolta a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dei casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nei casi più gravi il ruolo primario è in realtà svolto dai Medici di Medicina Generale (MMG), che possono certificare un'assenza per malattia. Negli altri casi, il Medico Competente, come chiarito dalla Circolare n. 14915 del Ministero della Salute, prescrive nel giudizio di idoneità l'adozione di provvedimenti cautelativi.

Il giudizio può essere emesso in sede di visita periodica, indipendentemente dalla richiesta da parte del lavoratore, per i casi di cui il medico sia già a conoscenza. Tuttavia, poiché le informazioni di cui dispone il Medico Competente non riguardano tutti i lavoratori, ma solo quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria, è opportuno che i lavoratori che ritengano di trovarsi in condizioni di fragilità si facciano parte attiva presentando istanza di visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. A tal fine è necessario diffondere una specifica informativa ai lavoratori.

Le società scientifiche indicano di considerare tra le malattie croniche le seguenti condizioni patologiche, che sono quelle più frequentemente associate ai casi mortali di COVID19:

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
- Patologie oncologiche (tumori maligni) attivi negli ultimi 5 anni;
- Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pace maker e defibrillatori);
- Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiectasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
- Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
- Insufficienza renale cronica;
- Insufficienza surrenale cronica;
- Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
- Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);

	<p><i>Covid- 19</i></p> <p><i>Valutazione del rischio e Indicazioni per la tutela dei lavoratori</i></p>	 <p>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</p>
---	--	--

- Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).

L'età avanzata (>55 anni) e la presenza di più di una patologia rappresentano aggravanti, mentre sono meno rilevanti le situazioni ben compensate e sotto efficace controllo farmacologico.

Vi è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di ipersuscettibilità.

Nella valutazione dell'idoneità dei soggetti ipersuscettibili il Medico Competente tiene conto da un lato della fase dell'epidemia nel territorio in cui si trova il lavoratore e dall'altro il rischio generico aggravato di contagio connesso alla mansione specifica (es. contatto con il pubblico, presenza di specifiche fonti di esposizione, ecc.).

## **7.2 Interazioni con il Servizio Sanitario Nazionale e i MMG**

Il Medico Competente collabora con il sistema di prevenzione istituzionale per assicurare il rispetto da parte dei lavoratori delle misure di quarantena e di isolamento fiduciario, nonché per l'esecuzione di test diagnostici. Quando si verifica un caso di COVID in Istituto il Medico Competente collabora per l'individuazione dei contatti stretti, i quali possono essere allontanati dal lavoro in via cautelativa, nelle more dei provvedimenti dell'Autorità Sanitaria. Il Medico Competente prende contatto e scambia informazioni con i MMG dei lavoratori ai fini della gestione dei lavoratori ipersuscettibili, del rientro al lavoro dei casi di COVID e dei soggetti in quarantena.